



Decreto Dirigenziale n. 54 del 15/03/2013

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

PORTO DI AMALFI. INTERDIZIONE AREE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO altresì che

- con nota acquisita al prot. n.172757 del 08.03.2013 l'ufficio Locale Marittimo di Amalfi, a seguito della mareggiata del giorno 06.03.2013, segnalava, tra l'altro, danni alla pavimentazione alla testata del molo di sottoflutto denominato Cassone, al lungomare Cavalieri nel tratto antistante il deposito della società Sita e chiedeva l'immediata interdizione delle aree danneggiate;
- a seguito di sopralluogo effettuato in data 11.03.2013, sono stati constatati ed accertati i danni causati dalla mareggiata del 06.03.2013 ed il pessimo stato di conservazione della ringhiera a protezione della rampa, per i diversamente abili, di accesso alla banchina;

RITENUTO

- pertanto necessario ed urgente interdire le aree danneggiate dalla mareggiata nonché la rampa di accesso alla banchina, individuate nell'allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità amministrativa redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nelle aree del molo di sottoflutto denominato Cassone, del lungomare Cavalieri e della rampa, per i diversamente abili, di accesso al molo del porto di Amalfi come individuate nell'allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Art. 2

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 3

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia sino alla ultimazione dei lavori di ripristino dei danni e della rimozione del pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 5

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- all'Ufficio locale marittimo di Amalfi
- al Comune di Amalfi;
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

di dare comunicazione del presente provvedimento all' Assessore ai Trasporti;

- arch. Massimo Pinto -